SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA -

(N. 2295)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GATTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1975

Disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità relativamente alle targhe e agli avvisi al pubblico

Onorevoli Senatori. — L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, non disciplina esaurientemente, a nostro avviso, la materia dell'esenzione dell'imposta comunale per gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e/o sulle porte d'ingresso dei locali ove viene esercitata una attività professionale, artigianale e commerciale.

Infatti, detto articolo stabilisce l'esenzione per gli avvisi e le targhe di dimensione inferiore al metro quadrato, relativi a locali dove si esercitano attività di somministrazione o vendita all'ingrosso o al minuto.

Sembrerebbe, da quanto innanzi detto, che il legislatore, nell'indicare i casi in cui non debbasi applicare l'imposta, abbia ritenuto di riferirsi solo a specifiche forme di pubblicità, trascurando viceversa di definire ciò che non è possibile intendere come pubblicità vera e propria, ossia gli avvisi e le targhe — poste sulle porte d'ingresso o sulle vetrine di locali adibiti, oltrechè a negozi, a studi e a laboratori — che, per il loro contenuto meramente informativo e per la modestia

delle loro dimensioni, assolvono esclusivamente alla funzione di indicare le attività svolte nei locali medesimi.

A chiarimento della natura dell'imposta in parola, nonchè a conferma di quanto affermato, si pensi che le tassazioni relative, previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972, sono soggette, nei comuni riconosciuti stazioni di cura, soggiorno e turismo, ad una maggiorazione del 100 per cento; maggiorazione che specialmente nei grandi centri colpisce categorie che non traggono alcun vantaggio dallo sviluppo del turismo ed anzi, per l'esodo che si verifica in un periodo soggetto a maggiorazione, subiscono una riduzione di clienti e, conseguentemente, di introiti.

Pertanto, onde eliminare il margine di arbitrio che la lacunosità della norma rende possibile e ovviare agli inconvenienti che vengono lamentati da una massa di operatori economici, artigiani, professionisti, invitiamo gli onorevoli senatori a valutare favorevolmente ed approvare il disegno di legge sottoposto al loro esame.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Non sono da considerare pubblicità e, conseguentemente, risultano esenti dall'imposta comunale le targhe e gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali adibiti a studi professionali, attività artigiane, industriali e commerciali in genere, il cui contenuto si limiti alla semplice indicazione della ditta e alla specificazione dell'attività esercitata nei locali stessi, purchè non superiori ad un quarto di metro quadrato per ciascuna vetrina o porta d'ingresso.